



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 110 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.1931 n°773) e successive modificazioni, art. 22 della Legge 31 dicembre 2002, n°289 e dell'art. 723 del C. P., nel pubblico interesse, dispone ed emana in tutta la provincia di Cagliari la seguente

TABELLA DEI GIOCHI PROBITI

CARTE

Asso, Asso Sbarazzino, Al Nove, Albero Imperiale Baccarat, Banco Fallito, Banco Di Faraone, Bassetta o Camuffo o Tayè, Bazzica, Berlina, Bel Tre, Bestia o Maus, Bianca o Della Bianca, Biribizzo, Briscola Francese, Bridge, Bulina, Burago Burro, Cane Verde, Caratella, Carosella, Carosello, Chemin de Fer, Cinquantotto, Cocco, Concia o Caratella o Concencina, Conchino o Canzino, Cavatina, Corridore, Cucù, Del Più e del Meno, Del Punto Quaranta, Della Rossa, Diavolo, Dieci Cartelle, Dodici Punti, Domino, Ecartè, Erbette o Punto del Marinaio, Fallito, Fante di Picche, Faraone, Flussata, Foot-Ball, Gillette o Duecento, Goffetto, Goffo, Lanzicheneco o Lasqueneet o Zecchinetta, Lotteria Mercantile,

Macao o Gioco del Nove, Manca Maus, Marinaio, Mazzetto Biribisso, Mazzetti, Mercante in Fiera, Mignon, Mille, Naso, Nove Cartelle, Orologio, Pariglia, Passa o Manca Dieci, Pesca, Piattello o Pitocchetto, Pichet, Pidocchietto, Poker, Pozzetto, Primera, Punto, Scala Quaranta, Quaranta, Quindici, Ramino, Rollina, Ruletta, Sbarazzino, Sette e mezzo, Spilli, Stoppa, Tornello, Tre Campanelle, Tre Carte, Tre Noci, Te Pipe, Tre Ditali, Tre Portafogli, Trenta, Trentacinque, Trentasei, Trentuno, Trentaquaranta, Turchinetto, Undici e mezzo, Ventuno, Zecchinetta, Zurlo, Texas Hold'em o Poker Texano.

BILIARDO E BILIARDINI

All'angolo delle Buche, Battifondo o Banco, Baccarat con Birilli, Bacchetta, Bazzica, Biliardino a Martelletto, Biliardino a Trottola, Biliardino Inglese, Biliardino Francese, Biliardino Russo, Biliardino Turco, Bill Bell, Bismarck, Briglia, Buchette,

Campanello, Caratella, E Pass de Mamaloch, Giardinetto, Gioco del Tre, Gioco del Nove, Lumaca, Macao con i birilli, Nove o Goriziana, Parigina, Pariglia, Ponte, Pulla, Rosso e Bianco, Rosso e Nero, Turco Inglese.

ALTRI GIOCHI

Bella, Bella Bianca, Bianca, Bella Birinca, Cavallini, Carosello, Dadi, Dei tre dadi Scantonati, del dado con sedici poste, Fiera, Lotteria, Morra,

Passatella, Riffa, Roulettes di qualsiasi specie, Scassaquindici, Sibillino, Testa o Croce, Tre Carte, Toppa, Tocca, Tornello, Tombola, Virotto.

SCOMMESSE

E' vietato organizzare, gestire o partecipare a scommesse se non nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 88 TULPS.

E' vietato mettere a disposizione apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco predisposte dai concessionari on line, da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero di soggetti privi di un titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI, ELETTROMECCANICI ED ELETTRONICI

Tutti gli apparecchi devono essere conformi alle specifiche di cui all'art 110 del TULPS, approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni e al decreto Interdirettoriale n. 133 UDG del 08.11.2005.

Si ribadisce il divieto di scommesse di qualsiasi genere e di tutti gli altri giochi d'azzardo anche se non compresi nella presente tabella.

La presente TABELLA deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, in tutte le sale o ambienti in cui si svolgono i giochi leciti autorizzati.

Gli orari di esercizio e di funzionamento degli apparecchi di cui all'art 110 R.D. 773 del 18 giugno 1931, sono disciplinati dai Sindaci dei luoghi ove sono ubicate le sedi delle sale giochi o scommesse o esercizi pubblici o commerciali ove si svolge l'attività di gioco.

E' vietata, altresì, l'installazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici o elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nei minori che partecipi al gioco o che ne siano spettatori.

Non devono essere resi disponibili ai minori di anni 18 apparecchi di tipo audiovisivo suscettibili, per le scene di violenza, di nuocere allo sviluppo psicologico degli stessi.

E' vietato l'ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro all'interno delle sale Bingo, negli ambienti dedicati di cui all'art. 9 lettera F del Decreto Direttoriale AAMS del 22.01.2010 in cui sono installati apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b del TULPS ed in tutti gli esercizi in cui si esercita l'attività di scommesse su eventi sportivi o altro.

Ai minori di anni 18 è Vietato l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 lettere A e B del TULPS.

Ai minori di anni 18 è Vietato l'ingresso nelle aree degli apparecchi di cui all'art.110 c.6 del TULPS.

Sarà obbligo dell'esercente richiedere l'esibizione di un documento di identità in caso in cui la maggiore età non sia manifesta (art 7 c.8 D.L. 158/2012).

E' fatto obbligo di esporre all'ingresso e all'interno dei locali targhe riportanti il materiale informativo predisposto dalla ASL, relativamente ai rischi correlati al gioco e ai servizi di assistenza pubblici e privati presenti sul territorio.

E' fatto obbligo di riportare su schedine o tagliandi ovvero di applicare sugli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera A del TULPS, ovunque installati, gli avvertimenti sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché le relative probabilità di gioco (qualora l'entità dei dati non possa essere contenuta su schedine o tagliandi, quest'ultimi, dovranno recare l'indicazione per consultare le norme informative sulle probabilità di vincita pubblicati sui siti istituzionali dell'AAMS, dei singoli concessionari e disponibili nei punti di raccolta dei giochi).

SANZIONI


Nel caso di gioco d'azzardo si applicano le sanzioni previste dagli articoli 718 – 723 del Codice Penale e dall'articolo 110 TULPS.

Il titolare dell'esercizio che, all'interno dei propri locali tollera giochi d'azzardo vietati dall'Autorità di P.S. con la presente tabella è punito a norma dell'articolo 723 del Codice penale.

La mancata esposizione della presente Tabella è punita con la sanzione prevista dall'articolo 195 de regolamento di esecuzione del TULPS.

La presente tabella sostituisce le precedenti emesse da questa Autorità.

Cagliari 20.07.2018



**Il Questore
P. d'Angelo**